

rio dello Stato? L'articolo, come è redatto, non risponde a questo mio quesito.

Io quindi pregherei l'onorevole preopinante a volermi dire se, nell'ipotesi da me fatta, il credito dovrebbe, secondo il suo articolo, essere considerato come esistente nel territorio dello Stato o come esistente fuori del territorio dello Stato.

In ogni caso, onde la legge non possa essere ambigua, sarebbe bene che l'articolo fosse redatto in tal modo da rispondere a questo mio quesito.

**PRESIDENTE.** Il deputato Minghetti ha facoltà di parlare.

**MINGHETTI.** Al dubbio proposto dall'onorevole deputato Sanguinetti risponde l'articolo 6, il quale dichiara che la materia imponibile non si desume dalla nazionalità del creditore o del debitore, ma si desume dall'esistenza del credito entro o fuori del territorio. Infatti l'articolo 6 dice: *i crediti ipotecati o esigibili nel regno*. Per conseguenza il creditore o il debitore, sia estero, sia nazionale, sarà soggetto o non soggetto a tassa, secondochè il credito sia ipotecato od esigibile fuori o dentro il territorio dello Stato. Ora, siccome questo apparisce dall'articolo 6, ne segue che nell'articolo 7, che io ho avuto l'onore di proporre, non si fa più cenno di tale subbietto.

**SANGUINETTI.** Sono soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole deputato Minghetti.

**PRESIDENTE.** Il commissario del Re accetta la proposta del deputato Minghetti?

**DUCHOQUÉ, regio commissario.** L'accetto.

**TONELLO, relatore.** La Commissione l'accetta anch'essa.

**PRESIDENTE.** Il deputato Minghetti propone per articolo 7 questo nuovo articolo, accettato dal regio commissario e dalla Commissione:

« L'esistenza dei mobili e dei crediti fuori del territorio del regno dovrà essere provata in modo legale, non bastando la dichiarazione delle parti e l'effetto del precedente articolo 5. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Quest'articolo prenderà il numero 6.

« Art. 7. I valori soggetti a tassa proporzionale si estimeranno di venti in venti lire.

« Ogni somma minore sarà computata per venti lire intere; se la somma imponibile è soggetta a tassa minore di una lira, sarà pagata una lira intera. »

(È approvato.)

« Art. 8. La tassa è applicata secondo la intrinseca natura degli atti e dei contratti, e non secondo la loro forma apparente. »

**CASTELLANO.** Ieri la Camera fece una lunga discussione sul punto di decidere se dovesse adottarsi il principio di analogia nell'applicazione delle tasse di registro, e coloro i quali combatterono la teoria dell'analogia rimasero soccombenti; io spero che saranno più fortunati nel seguire l'emendamento che ora propongo all'articolo 8.

Quest'articolo, o signori, dà una latitudine immensa all'arbitrio degli agenti della pubblica amministrazione; latitudine la quale avrebbe per effetto di mutare persino la sostanza dell'atto, sotto il pretesto che lo stesso non si trovi in corrispondenza colla sua forma apparente. Vero è che molte volte il contribuente ricorre alla frode, simulando sotto altra veste un contratto, per esimersi dalla tassa più forte che senza la simulazione lo colpirebbe; ma anche la pubblica amministrazione potrebbe male a proposito sostenere che vi fosse simulazione quando in fatto non ve ne fosse.

Credo quindi che, a conciliare l'interesse del fisco con quello dei privati, il quale non può dipendere dai capricci degli agenti del primo, occorrerebbe aggiungere all'articolo di cui si tratta una seconda parte così concepita:

« Nel caso che l'intelligenza diversa della forma apparente non fosse riconosciuta d'accordo fra gli agenti della pubblica amministrazione ed il contribuente, i primi non potranno pretendere che la tassa risultante dalla forma apparente, salvo il ricorso ai magistrati competenti pel di più della tassa e per le pene incorse dal contravventore per la falsa denuncia. »

Ognun vede l'ingiustizia di dare causa vinta alla pubblica amministrazione senza che vi sia la sentenza del magistrato, sentenza che in tutte le controversie della vita civile è necessaria per definire da qual lato sia il torto e da qual lato la ragione. Una pronunziatura giudiziaria si rende tanto più indispensabile, per quanto il contribuente ha per sé il sussidio della forma apparente dell'atto, ed ha contro di sé, nel caso che se ne servisse di pretesto per simulare la frode, la pena che dalla legge vien comminata contro lo stesso nei casi di frode.

**PRESIDENTE.** Il deputato Castellano propone quest'aggiunta all'articolo 8:

« Nel caso che l'intelligenza diversa della forma apparente non fosse riconosciuta d'accordo fra gli agenti della pubblica amministrazione ed il contribuente, i primi non potranno pretendere che la tassa risultante dalla forma apparente, salvo il ricorso ai magistrati competenti pel di più della tassa e per le pene incorse dal contravventore per la falsa denuncia. »

Domando prima di tutto se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Il deputato De Cesare ha la parola.

**DE CESARE.** Credo che si debba respingere l'emendamento dell'onorevole preopinante, in quanto che la legge prevede il caso in cui un contribuente gravato possa benissimo ricorrere ai tribunali per esserne sgravato.

**MINERVINI.** Domando la parola.

**DE CESARE.** Poichè la legge posteriormente dà questo diritto al contribuente che si crede lesa, io non vedo la necessità di adottare l'emendamento dell'onorevole Castellano.

**PRESIDENTE.** Il deputato Minervini ha facoltà di parlare.

**MINERVINI.** Appoggiando l'emendamento Castellano, tengo conto appunto delle osservazioni dell'onorevole De Cesare.

Precisamente le sue ragioni mi confermano a pregare la Camera perchè quest'emendamento sia ammesso.

Ci diceva l'onorevole membro della Commissione, signor De Cesare, come la legge provveda a far sì che in appresso la parte aggravata della tassa maggiore possa reclamare. Con ciò verrebbe a dirci che l'agente dell'amministrazione ha il privilegio d'esigere la tassa (fosse questa anche il doppio di quella dovuta per legge), ed il cittadino che paga avesse poi a fare una causa per riavere il di più esatto per arbitraria interpretazione dell'atto.

No, in materia di tasse deve esser pari la condizione; non vi deve essere privilegio per una delle parti. Che, se vi dovesse essere privilegio alcuno, dovrebbe essere in pro del contribuente, il quale quando paga a rigore di legge espressa aumenta sempre la finanza dello Stato.

Nel dubbio l'amministrazione non può esigere al di là di quello che la parte crede di essere tenuta a pagare a norma